

E.B.A.VE - ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VENEZIANA
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNIO LAVORATORI AGRICOLI DI VENEZIA

30174 VENEZIA-MESTRE - Via Claudio Monteverdi, 15
C.F. 82007480278

REGOLAMENTO LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI

Le indennità integrative previste all'art. 62 CCNL ultimo comma per gli operai agricoli e florovivaisti, attuate dall'Ente Bilaterale Territoriale di cui all'art. 8 del CCNL, vengono effettuate limitatamente alle imprese iscritte ed in regola con i versamenti contributivi al sistema della bilateralità. (Art. 27 CCPL operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia).

Per avere diritto alle prestazioni, quindi, è necessario che l'azienda sia in regola con il versamento di contributo del Fondo allo scadere di ogni trimestre di competenza registrato dall'INPS.

1) PRESTAZIONI PER MALATTIA E INFORTUNIO

MALATTIA

Il Fondo integra sino al 100% della retribuzione giornaliera quanto corrisposto dal datore di lavoro per conto dell'INPS, fino ad un massimo di 180 giorni.

I primi tre giorni di carenza invece sono tutti a carico del Fondo.

Per gli operai a tempo determinato l'indennizzo viene calcolato sulla retribuzione oraria/giornaliera lorda indicata da cedolino.

Documenti necessari per l'approvazione della pratica:

1. operai a tempo indeterminato

- a) copia certificato medico;
- b) copia del cedolino paga ove si rilevi il pagamento dell'indennità;
- c) copia del prospetto dato salariale elaborato dal datore di lavoro.

2. operai a tempo determinato

- a) copia del documento ricevuto dall'INPS nel quale è attestato il numero delle giornate indennizzate e la retribuzione media utilizzata per il calcolo;
- b) copia ultimo cedolino paga prima dell'evento.

INFORTUNIO – liquidazione come di seguito

	Retribuzione a carico dell'azienda	Indennità erogata dall'INAIL	Indennità erogata dal Fondo
Il giorno dell'evento	100%		
i successivi 3 giorni	60%		40%
dal 5° al 90° giorno		60%	40%
dal 91° giorno in poi		75%	25%

L'indennità erogata dal fondo è calcolata sulla retribuzione media giornaliera o convenzionale esposta sul prospetto di liquidazione dell'INAIL.

Documenti necessari per l'approvazione della pratica:

- prospetto liquidazione inviato dall'INAIL indicante tutti i dati utili per la liquidazione.

2) PRESTAZIONE DI INDENNITÀ GIORNALIERA/ORARIA PER CURE ONCOLOGICHE

L'Ente Bilaterale eroga agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato, e determinato con almeno 51 giornate lavorative nell'annualità precedente alla richiesta in forza al momento dell'evento, e con un grado di invalidità inferiore al 74%, un'indennità giornaliera per i giorni di assenza giustificata non retribuita a seguito di cure oncologiche, le quali prevedono un percorso terapeutico presso le strutture sanitarie preposte, esami clinici correlati e visite mediche di controllo.

L'indennizzo è pari al 100% della retribuzione lorda calcolata indicata da cedolino paga.

La suddetta indennità può essere anche corrisposta su base oraria, qualora siano documentate solo alcune ore di assenza.

Documenti necessari per l'approvazione della pratica:

- copia cedolino/cedolini paga ove si rilevi l'assenza giustificata non retribuita;
- documento rilasciato dalla Struttura Sanitaria che certifichi la presenza presso di essa in tale data per il percorso terapeutico oncologico, per esami clinici correlati e visite mediche di controllo.

A seguito della pubblicazione della L. 18 luglio 2025 n. 106, l'Ente erogherà inoltre l'indennità giornaliera od oraria sopra indicata, anche agli operai che abbiano un grado di invalidità uguale o superiore al 74%, che abbiano già esaurito le 10 ore di permesso annuo previste per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e

microbiologiche nonché cure mediche frequenti, sempre a seguito della presentazione e conseguente approvazione dei documenti sopra indicati.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

La richiesta deve pervenire alla Segreteria dell'Ente entro 6 mesi dalla mensilità in cui il lavoratore o la lavoratrice ha svolto le giornate/ore di cura per cui chiede l'indennità.

3) SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

PREREQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO

Per l'erogazione delle prestazioni, agli operai a tempo determinato è richiesto di documentare di aver lavorato più di 130 giornate nell'annualità precedente alla richiesta. Nei casi in cui il requisito del superamento delle 130 giornate lavorate non sia soddisfatto a causa di assenza per infortunio o malattia, le prestazioni potranno essere liquidate secondo i seguenti criteri: 1) nel caso in cui, nell'anno precedente alla richiesta, il lavoratore o la lavoratrice sia rimasto assente dal luogo di lavoro per infortunio, le giornate certificate da INAIL verranno sommate a quelle lavorate; 2) nel caso in cui nell'anno precedente alla richiesta, il lavoratore o la lavoratrice sia rimasto assente dal luogo di lavoro per malattia, le giornate certificate da INPS verranno sommate ai giorni di lavoro attestati, a condizione che i giorni lavorati rispetto a quelli di malattia siano pari al 51% del totale.

a) PRESTAZIONI PER ASSEGNO SCUOLA PER L'INFANZIA, ASSEGNI SCOLASTICI E TASSE O MASTER UNIVERSITARI

L'Ente Bilaterale eroga prestazioni per i percorsi scolastici dei figli degli operai agricoli e florovivaisti che lavorano e pagano i contributi nella Provincia di Venezia.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

Le richieste per le prestazioni dell'assegno per la scuola dell'infanzia e degli assegni scolastici potranno essere inoltrate nell'arco temporale dall'inizio dell'anno scolastico al termine (31 dicembre) dell'anno in cui finisce l'annualità scolastica ministeriale.

ASSEGNO PER LA SCUOLA D'INFANZIA

- € 500,00 per anno scolastico, per gli iscritti dal primo al terzo anno di scuola materna;

ASSEGNO SCOLASTICO

- € 170,00 per anno scolastico, per gli iscritti dal primo al quinto anno di istruzione elementare;

- € 450,00 per gli iscritti al primo anno della scuola media inferiore;
- € 220,00 per anno scolastico, per i promossi al 2° anno 3° anno della scuola media inferiore;
- € 650,00 per gli iscritti al primo anno di istruzione secondaria superiore;
- € 320,00 per anno scolastico, per gli iscritti dalla 2° superiore sino alla 5°;

Non vengono erogati assegni scolastici per gli anni di bocciatura.

- € 1.000,00 per gli iscritti al primo anno di università.

TASSE UNIVERSITARIE

Le tasse universitarie verranno rimborsate agli studenti dal secondo anno in poi sino al termine del Corso di Laurea, ed al massimo sino al 1° anno fuori corso. L'importo erogato corrisponderà a quanto versato per le tasse sostenute nell'anno, sino ad un importo massimo di € 800,00. Non sono previsti rimborsi per studenti titolari di borsa di studio.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

La presentazione delle domande di richiesta del contributo per ogni annualità dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'annualità di spesa.

MASTER UNIVERSITARIO

Agli studenti che parteciperanno ad un Master Universitario verranno rimborsate le spese sino ad un massimo di € 1.500,00.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

La presentazione delle domande di richiesta del contributo dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine del Master.

b) CONTRIBUTO NASCITA E FREQUENZA ASILI NIDO

NASCITA

L'Ente Bilaterale eroga un incentivo pari ad € 1.500,00 per la nascita di ogni figlio del lavoratore o della lavoratrice.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

Le richieste devono pervenire alla Segreteria dell'Ente al massimo entro un anno dalla nascita del figlio.

FREQUENZA ASILO NIDO

L'Ente Bilaterale eroga un contributo al figlio dell'operaio/a pari a € 1.500,00 per la frequenza agli asili nido per ogni anno solare di frequenza.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

Le richieste devono pervenire alla Segreteria dell'Ente entro il 31/12 dell'anno successivo all'annualità di spesa.

4) CONTRIBUTI A RIMBORSO PER SPESE SANITARIE

PREREQUISITO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER SPESE SANITARIE PER OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Per l'erogazione dei contributi a rimborso delle spese sostenute per le visite mediche specialistiche e per le spese dentistiche, agli operai a tempo determinato è richiesto di documentare di aver lavorato almeno 51 giornate nell'annualità precedente alla richiesta. Nei casi in cui il requisito dell'acquisizione di 51 giornate lavorate non sia soddisfatto, le prestazioni potranno essere liquidate se nel computo dei giorni rientrano le seguenti due casistiche: 1) nel caso di infortunio nell'anno precedente alla richiesta, le giornate certificate da INAIL verranno sommate a quelle lavorate; 2) nel caso di periodi di malattia nell'anno precedente alla richiesta, le giornate certificate di assenza per malattia verranno sommate ai giorni di lavoro attestati da INPS, a condizione che i giorni lavorati rispetto a quelli di malattia siano pari al 51% del totale.

CONTRIBUTO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

Con decorrenza 01/01/2024, per gli operai agricoli e florovivaisti l'Ente Bilaterale eroga un contributo a rimborso in cifra fissa:

- a) sino a € 35,00 per ogni visita medica specialistica in regime privato/SSN sostenuta nell'anno di riferimento;
- b) sono esclusi da tali rimborsi gli iscritti al FISA le cui spese sostenute sono state rese necessarie da malattia o infortunio e sono avvenute tramite il SSN, poiché già interamente rimborsate dal fondo sanitario.

Il contributo a rimborso massimo erogabile a dipendente per visite mediche specialistiche in regime privato e pubblico è pari a € 500,00 annui. La prestazione non è prevista per i familiari.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/12/2024 le richieste dovranno pervenire alla Segreteria dell'Ente entro il 30/06/2025. Dal 01/01/2025 le richieste per le spese sostenute nell'anno solare dovranno essere inviate entro il 30/04 dell'anno successivo alla spesa.

CONTRIBUTO PER SPESE DENTISTICHE

Con decorrenza 01/01/2024, per gli operai agricoli e florovivaisti viene riconosciuto un contributo a rimborso forfettario per spese dentistiche provenienti da prestazioni eseguite

in via privata o tramite il SSN, pari ad € 50,00 annui. La prestazione non è prevista per i familiari.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/12/2024 le richieste dovranno pervenire alla Segreteria dell'Ente entro il 30/06/2025. Dal 01/01/2025 le spese sostenute nell'anno solare dovranno essere inviate entro il 30/04 dell'annualità successiva alla spesa.

5) CONTRIBUTO A RIMBORSO PER SPESE FUNEBRI

L'Ente Bilaterale eroga un contributo per le spese funebri sostenute a seguito del decesso di un operaio agricolo o florovivaista a tempo indeterminato e determinato che ha lavorato almeno 51 giornate nell'annualità precedente alla richiesta.

Il contributo previsto sarà pari a un importo massimo di € 3.000,00 con una franchigia di € 1.550,00. Il contributo verrà erogato a chi sosterrà effettivamente il pagamento della fattura emessa dall'impresa di onoranze funebri, la quale sarà a lui o a lei intestata.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La presentazione della domanda, per accedere al contributo, potrà essere presentata entro un anno dal decesso.

6) INCENTIVO ALLE AZIENDE

CONTRIBUTO A RIMBORSO PER CORSI DI FORMAZIONE

L'Ente Bilaterale prevede l'erogazione di un contributo a rimborso pari al 50% dell'importo speso per corsi di Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Nel caso in cui i corsi di formazione siano tenuti da Enti di Formazione convenzionati, per poter ricevere il contributo l'Ente di Formazione dovrà inviare Nota di addebito intestata a E.B.A.VE. pari al 50% della spesa del corso sostenuto. Qualora le aziende, per i suddetti corsi di formazione, si rivolgano a professionisti incaricati oppure a Società di Servizi, dovranno fornire alla Segreteria di E.B.A.VE. copia della fattura pagata con attestazione di pagamento, indicando i nominativi dei dipendenti che hanno partecipato al corso.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

La presentazione della domanda, per accedere al contributo, potrà essere presentata entro un anno dalla partecipazione al corso.

CONTRIBUTO A RIMBORSO PER VISITE MEDICHE

L'Ente Bilaterale prevede un rimborso sino ad un massimo di € 40,00 della spesa sostenuta per ogni visita medica obbligatoria, eseguita ai propri dipendenti dal medico del lavoro preposto.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTE

La presentazione della domanda, per accedere al contributo, potrà essere presentata entro un anno dalla data della visita.